

Roma, 4 settembre 2024

Circolare n. 188/2024

Oggetto: Tributi – Proroga del termine per l’adozione di testi unici di riordino delle disposizioni del sistema tributario – Legge 8.8.2024, n.122, su G.U. n.197 del 23.8.2024.

Con una rapida approvazione parlamentare del disegno di legge a firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, è stato prorogato al 31 dicembre 2025 (in precedenza 29 agosto 2024) il termine entro cui dovranno essere adottati i decreti legislativi previsti per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante la redazione di testi unici.

Infatti, come è noto, all’art. 21 c.1 della L.n.111/2023 (cd *Legge delega per la riforma fiscale*) sono stati enunciati i principi e i criteri direttivi che il Governo deve seguire per esercitare la delega (la cui scadenza era originariamente prevista entro i successivi 12 mesi dall’entrata in vigore della legge) per la redazione e l’aggiornamento di tali testi unici di settore.

Si segnala in particolare che, in attuazione del suddetto art.21 c.1 della L.n.111/2023, nel Consiglio dei Ministri del 22 luglio scorso sono stati approvati in via preliminare tre decreti legislativi relativi rispettivamente:

- al Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali;
- al Testo unico dei tributi erariali minori;
- al Testo unico della giustizia tributaria.

Si fa riserva di tornare sull’argomento per comunicare i successivi aggiornamenti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [168/2023](#)
Allegato uno
Gr/gr*

G.U. n.197 del 23.8.2024

LEGGE 8 agosto 2024, n. 122

Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Proroga di termine

1. All'articolo 21, comma 1, alinea, della legge 9 agosto 2023, n. 111, le parole: «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2025».

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio